

## Le novità normative e di prassi di Agosto

### IN PRIMO PIANO

#### Riforma fiscale, in Gazzetta il decreto correttivo

Publicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024](#), il [decreto legislativo n.108/2024](#) recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Nel decreto, in vigore dallo scorso 6 agosto, trova spazio lo slittamento al 15 settembre 2024 della quinta rata della Rottamazione-quater. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, ricorda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con una [comunicazione](#) pubblicata sul portale, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024. Tra le altre novità più rilevanti del provvedimento, le modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo (art.1). In particolare, nel caso di **certificazione infedele** *si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione è infedele "se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attestati falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter". In questo caso, le Entrate ne tengono conto "ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza".* Spazio, inoltre, alle nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, nonché la proroga al 31 ottobre dei versamenti Iva e ritenute su redditi di lavoro autonomo di ammontare inferiore a 100 euro. Non solo. Dal 2025 la dichiarazione precompilata sarà resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Tra le novità, inoltre, l'ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni e le modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale. Il contribuente – si legge nell'art. 4 - può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

## GAZZETTA UFFICIALE

### [Pubblicato il decreto Omnibus](#)

È stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024](#), il [Decreto Legge n. 113 del 9 agosto 2024](#) (c.d. Ominibus). Il testo introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico, a partire dallo scorso 10 agosto.

Di particolare interesse il nuovo regime sostitutivo di tassazione per i frontalieri. Il decreto Omnibus ha introdotto un'imposta sostitutiva dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 25% dell'imposta versata in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente.

Si prorogano le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e si apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, si introducono disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.

Si innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell'articolo 43 del Codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Infine, si estende anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

### [Sulla Gazzetta il D.Lgs. in materia di riordino del sistema della riscossione](#)

### [Proroga del termine per l'adozione di testi unici in materia tributaria](#)

## INPS

### [Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità: le istruzioni INPS](#)

L'**Inps**, con il messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024, pubblica le istruzioni per l'invio delle domande riferite all'incentivo di cui all'art. 28 del D.L. n. 48/2023, previsto in caso di assunzione di persone con disabilità.

Possono accedere a questo incentivo i seguenti soggetti:

- gli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
- le ONLUS.

L'incentivo è riconosciuto in relazione alle assunzioni di persone con disabilità di età inferiore a trentacinque anni assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell'ente/organizzazione. È inoltre riconosciuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, che avvenga nel medesimo periodo.

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, attraverso il servizio "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", selezionando l'apposito oggetto "INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)".

A pena di decadenza, la trasmissione delle domande deve avvenire dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024. Le informazioni relative alle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo saranno oggetto di successivo messaggio.

### [Esonero contributivo parità di genere: rettifica dati entro il 15.10](#)

### [Malattia marittimi: nuovi chiarimenti sul calcolo dell'indennità](#)

### [Bolzano -Alto Adige Sudtirolo: le istruzioni sull'adeguamento del Fondo di solidarietà](#)

### [Cessione quinto su pensioni: reingegnerizzazione procedura](#)

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Rottamazione quater: proroga al 15.09

Differito al prossimo 15 settembre il termine di pagamento della quinta rata della Rottamazione-quater, con originaria scadenza al 31 luglio 2024. Non ci sarà, dunque, alcuna riapertura dei termini, come precisa il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** con un comunicato stampa diffuso lo scorso 5 agosto. Il decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 05.08.2024, recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. “Non sono allo studio – si legge nel comunicato del Mef – misure volte a riaprire i termini della Rottamazione-quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa”.

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Danno biologico: ridefiniti gli importi per infortunio e malattia professionale

Rivalutati del 5,4% gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico da infortunio sul lavoro e malattia professionale, di cui alla delibera n. 19/2024 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail. Come si legge nel **decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 119/2024**, pubblicato nella sezione pubblicità legale del portale istituzionale, la rivalutazione è in vigore dal 1° luglio 2024 e tiene conto dell’adeguamento degli importi, da parte dello stesso Dicastero di via Veneto, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’Istat negli anni 2022 e 2023. Gli incrementi annuali previsti dall’art. 1, comma 303, della legge n. 208/2015 – si legge nel provvedimento – si aggiungono a quello complessivo del 16,25 % (art. 1, commi 23 e 24, legge n. 247/2007; art. 1, comma 129, legge n. 147/2007). E si applicano, inoltre, agli indennizzi dovuti dall’Inail ai sensi della "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000.

### Fondo vittime amianto per gli anni 2024, 2025 e 2026

## ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

### L'Ispettorato aderisce al sistema di pagamenti pagoPA

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che, nell'ottica del processo di digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, anche in ragione di quanto previsto dall'articolo 5 del CAD di cui al [D.Lgs. 82/2005](#), **il pagamento delle sanzioni** relative alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, contestate dal personale ispettivo, **verrà progressivamente effettuato tramite il circuito pagoPA**. In particolare, a partire dallo scorso 24 luglio, nei casi di emissione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 14, [d.lgs. n. 81/2008](#) s.m.i. e di contestazione di violazioni soggette a prescrizione di cui agli articoli 20 e 21 del [d.lgs. n. 758/94](#) e all'art. 15 del [d.lgs. 124/2004](#) s.m.i., il pagamento delle relative violazioni **potrà essere effettuato solo** tramite il circuito in parola. Qualora il contravventore intenda effettuare il pagamento solo di alcune violazioni, lo stesso dovrà accedere al "**Portale dei Servizi**" dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro all'indirizzo <https://servizi.ispettorato.gov.it> (o tramite tasto [Accedi al Portale dei Servizi](#), situato in alto a destra nella home del sito dell'ispettorato) e utilizzare l'applicazione "Gestione Pagamento Sanzioni" selezionando le violazioni per le quali intende effettuare il pagamento. Il sistema provvederà a generare un nuovo bollettino recante un importo totale corrispondente alle violazioni selezionate e annullando quello sopra indicato. Il progetto prevede la **progressiva estensione** dell'utilizzo circuito di pagamento PagoPa anche per il pagamento delle sanzioni amministrative contestate con verbale unico di accertamento e notificazione di cui all'art. 13 del [d.lgs. 124/2004](#) e di quelle contestate con Ordinanza-Ingunzione di cui all'art. 18 della [Legge n. 689/81](#) che al momento continuano ad essere gestite tramite F23.

## INAIL

### Sicurezza sul lavoro: in calo gli infortuni nelle aziende con sistemi di gestione certificati

In calo gli infortuni nelle aziende che si avvalgono di sistemi di gestione certificati. Dal 2017 al 2021, gli incidenti sul lavoro sono diminuiti in media del 22,6% per indice di frequenza e del 29,2% per gravità. Non solo. In media il costo degli infortuni sul lavoro sostenuto dalle imprese che adottano maggiori misure di salute

e sicurezza sul lavoro “è più basso del 18% rispetto a quello delle aziende che non investono in prevenzione. Sono alcuni dei risultati del quarto studio realizzato dall’**Inail** in collaborazione con Accredia, unico ente di accreditamento in Italia designato dal Governo, e resi noti dall’Istituto nel nuovo numero del periodico “Dati Inail”. Dallo studio, condotto su un campione omogeneo composto da circa 26mila aziende certificate (ISO 45001) e non certificate, è emerso che nel quinquennio analizzato – si legge nella [nota](#) Inail – l’andamento delle certificazioni oggetto di accreditamento è stato “in continuo e costante aumento, nonostante la crisi pandemica”. Una delle applicazioni dirette dei risultati del confronto tra aziende certificate e non è il Rating di sinistrosità e prevenzione (Rsp), strumento sviluppato dall’Inail e al momento ancora allo stadio di progetto, che può essere utilizzato per valutare l’impresa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e “incoraggiare l’azione delle aziende per il contrasto del fenomeno infortunistico”. Lo strumento assegna, dunque, un punteggio maggiore alle imprese “che non solo hanno dimostrato un particolare interesse alla salute e sicurezza dei propri lavoratori, ma che sono risultate virtuose in termini di rischio infortunistico”.

### [Prorogata l’assicurazione Inail nelle scuole di ogni ordine e grado](#)

## AGENZIA DELLE ENTRATE

### [Adesione ai verbali di constatazione: pronti i codici tributo](#)

Pubblicati dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo per il versamento delle somme dovute dai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata sui verbali di constatazione, di cui all’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati dal 30 aprile 2024. A renderlo noto è l’Amministrazione finanziaria nella [risoluzione n. 44/E](#) con la quale istituisce, inoltre, tre causali per il versamento dei relativi contributi previdenziali. Nel documento di prassi, si ricorda che la definizione agevolata consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un sesto, ovvero la metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione, pari a un terzo del minimo stabilito dalla legge, nonché della possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute. Nella risoluzione sono indicate, infine, le modalità di compilazione del modello F24 per il pagamento delle somme dovute e dei contributi previdenziali risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale.

### [AE, attenzione a false richieste di pagamento per recupero fondi](#)

### [AE, false comunicazioni su modifiche a normativa fiscale riguardo la precompilata 2024](#)

## AGENZIA ENTRATE – INTERPELLI

### Definizione agevolata liti tributarie, ecco il tasso da applicare sulle rate

In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima vanno calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa. Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate con la [risposta a interpello n. 168/2024](#), analizzando il caso di un istante che dopo il giudizio di legittimità presentava domanda di accesso alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, comma 194 della legge di Bilancio 2023, esercitando l’opzione del versamento a rate delle somme dovute. Il dubbio interpretativo sorgeva dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Mef del 29 novembre 2023 che determinava un abbassamento del tasso di interesse legale dal 5% al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024. Il contribuente chiedeva quale fosse il tasso da applicare sulle rate dovute a partire dal 1° gennaio 2024, avendo presentato istanza e versato la prima rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso del 5%. L’Erario ricorda che l’articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997 dispone che la “misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi”. La soluzione prospettata dal contribuente non può, pertanto, essere condivisa.

### Trattamento fiscale degli interessi passivi a seguito di conciliazione e adesione

## AGENZIA ENTRATE - PRINCIPIO DI DIRITTO

### Reverse charge: non applicabile a note di credito, relative a fatture emesse ante regime

Con il **principio di diritto n. 2** dello scorso 12 agosto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui per effetto dell’aggiornamento dei prezzi relativi all’energia ceduta, si verifichi una variazione in aumento della base imponibile delle cessioni di energia elettrica già effettuate prima del 2015, i maggiori compensi ricevuti ad integrazione di quelli già percepiti *ante* 2015 andranno fatturati ordinariamente addebitando l’Iva in rivalsa, in quanto in origine non sono state emesse fatture in regime di inversione contabile. L’Agenzia ribadisce che in generale l’adempimento dell’Iva secondo il meccanismo dell’inversione contabile (comunemente detto anche *reverse charge*) prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE e recepita in Italia con il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022, comporta, in deroga alle regole ordinarie, che gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta indiretta debbano essere compiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

In particolare, inoltre, le Entrate evidenziano che a partire dal 2015 l’applicazione dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche alle “*cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettere a*” del Dpr n. 633/1972.

## ISTAT

### TFR - Coefficiente di rivalutazione

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al  **mese di luglio**  che è pari a **120,00**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al  **mese di luglio**  è di **1,568860%**.